



## SdiFlash

dal 04/08/2017 al 10/08/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione

SdiFlash dal 04/08/2017 al 10/08/2017

[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione



## Contenuti :

Imprese in ZFU, modi e tempi per istanze di agevolazione contributiva e fiscale	1
Interventi di bonifica dall'amianto Codice tributo da indicare in F24	2
Soggetti OIC con derivazione rafforzata	2
Split payment Rettifica degli elenchi	2
Imprese a tasso zero Finanziamento assistito da privilegio speciale	3
Cndcec Anche le microimprese dovrebbero applicare la derivazione rafforzata	3
Comunicazioni anomalie studi di settore Software aggiornato	5
Cartelle di pagamento Notifica sospesa per agosto	5
Etero organizzati come subordinati Bilancio abbreviato	5
Assonime sull'abuso di diritto che scaturisce da scissioni e conferimenti d'azienda	6
Incentivo Occupazione SUD, lettera ANC ad INPS su sospensione termini di conferma prenotazione ad agosto	7
Voluntary due, proroga ufficiale al 2 ottobre	7
Codice Terzo settore, regole parallele per gli esclusi: fondazioni bancarie, associazioni, enti pubblici	8



## Contenuti :

Voucher ai giovani professionisti dalla Regione Toscana Opportunità rilancio	8
Corsi di formazione sostitutivi del tirocinio Gli Ordini chiamati a presentare proposte	8
Pensione di inabilità per esposizione all'amianto: domande entro il 16 settembre	9
Ferie 2015 non fruita: contributi all'INPS entro il 21 agosto	10
DURC on line: parte la nuova fase	10
Bonus asili nido: nuove funzioni nell'applicativo	10
NASpl, trasformazione istanza in DIS-COLL	11
Denunce di infortunio in periodo feriale con PEC o Raccomandata	11
Datori edili, riduzione contributi	11
Riforma Camere di commercio Si passa da 95 a 60	12
ExtraUE: digitale la procedura per il ricongiungimento familiare	12



## Imprese in ZFU, modi e tempi per istanze di agevolazione contributiva e fiscale

Alle imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella Zona Franca Urbana – Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 – lo Stato riconosce agevolazioni fiscali e contributive. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2017, n. 99473, indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle predette agevolazioni ad opera delle imprese ivi localizzate. Ambito oggettivo Le agevolazioni fiscali e contributive di cui a commento, riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018, sono le seguenti: a) esenzione dalle imposte sui redditi; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive; c) esenzione dall'imposta municipale propria; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni: a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive; b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti istanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: devono essere costituiti e regolarmente iscritti nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza; devono aver già avviato l'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno della Zona Franca Urbana alla data di presentazione dell'istanza; devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali. Inoltre, le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, devono dimostrare di aver subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre: dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, con riferimento ai soggetti beneficiari localizzati nei Comuni interessati; dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, con riferimento ai soggetti beneficiari localizzati nei Comuni interessati. Possono, quindi, accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Risorse stanziare Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili euro 190.610.000,00 per il 2017, euro 164.346.000,00 per il 2018 ed euro 138.866.000,00 per il 2019. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero: – di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; – di euro 15.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni, firmate digitalmente, sono presentate con modalità telematiche, tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "ZFU sisma Centro Italia" del sito Internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dalle ore 12 del 23 ottobre 2017 alle ore 12 del 6 novembre 2017.



## Interventi di bonifica dall'amianto Codice tributo da indicare in F24

Gli imprenditori che intendono fruire del credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto effettuati nel 2016 su beni e strutture produttive devono indicare nel modello F24 il seguente codice tributo: "6877" denominato "Credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto – articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221". Lo prevede la risoluzione n. 109 dell'8 agosto 2017 dell'agenzia delle Entrate ricordando che il credito d'imposta, pari al 50% delle spese effettuate, è utilizzato esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo. Nel modello F24 – da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia – va indicato il codice istituito nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", oppure, nel caso in cui si debba procedere alla restituzione dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

## Soggetti OIC con derivazione rafforzata

Il Mef, con la pubblicazione del decreto del 3 agosto 2017, ha apportato modifiche alla normativa riguardante i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, al fine dell'applicazione ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (OIC), diversi dalle microimprese. L'elemento più rilevante che si rinviene nel decreto è l'estensione anche ai nuovi soggetti OIC del concetto di derivazione rafforzata previsto per gli IFRS adopter, riconoscendo anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il decreto del 3 agosto 2017 è atteso in "Gazzetta Ufficiale".

## Split payment Rettifica degli elenchi

In relazione all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle finanze ha diffuso il 4 agosto 2017 gli elenchi definitivi, oggetto di rettifica, dei soggetti tenuti nell'anno 2017 allo split payment. I nuovi elenchi derivano dalle segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione delle liste dello scorso 26 luglio. Di conseguenza, nel sito del Dipartimento delle finanze si trovano: l'elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; l'elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime. Da tali liste sono state cancellate 7 società per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti mentre sono state aggiunte 12 società per le quali è stata accertata la presenza di detti requisiti. Il Dipartimento delle finanze comunica che sono rimasti invariati gli altri due elenchi pubblicati il 26 luglio, ossia l'elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime e l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB




della Borsa italiana.

## **Imprese a tasso zero Finanziamento assistito da privilegio speciale**

Nell'ambito delle agevolazioni per imprese a tasso zero – ossia imprese composte da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne – è possibile ottenere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non dipendente dalla realizzazione del programma di investimenti, fino a un massimo del 25% del finanziamento concesso. E' quanto precisato nelle Faq di Invitalia rese note dopo le istruzioni fornite con circolare MiSE n. 90954 del 25 luglio 2017. Programma di investimenti Entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi, i beneficiari devono completare il programma di investimento. Dato il termine previsto, i titoli di spesa relativi ai costi ammessi alle agevolazioni non possono avere data successiva ai 24 mesi dalla stipula del contratto (o eventuale proroga di 6 mesi). Per quanto riguarda la rendicontazione, le Faq specificano che deve essere effettuata entro il termine indicato nel contratto di finanziamento e comunque non oltre 30 mesi dalla stipula del contratto stesso, salvo la proroga. Garanzie Altra precisazione attiene alla dazione di garanzie reali. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, avente valore pari all'importo del finanziamento concesso. Se il programma di investimento prevede l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un bene immobile ed il privilegio non sia acquisibile nell'ambito del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da ipoteca di primo grado che può gravare anche su beni immobili non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell'agevolazione fino a concorrenza dell'importo del finanziamento agevolato non coperto da privilegio. Qualora detta ipoteca non riesca a coprire tutto il valore del finanziamento concesso, occorre fare ricorso a fideiussione da parte di da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari. Ottenere le agevolazioni Qualora l'agevolazione sia stata presentata da società già costituita, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni occorre presentare la documentazione riguardante la verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla validità delle spese e la stipula del contratto di finanziamento agevolato. Se la domanda è presentata da persona fisica per conto di società costituenda, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione va costituita la società ed inviata la relativa documentazione. Per ottenere l'erogazione delle agevolazioni vanno presentati gli stati di avanzamento lavori, con titoli di spesa quietanzati. È possibile presentare un massimo 3 stati di avanzamento lavori, di cui il primo non inferiore al 25% delle spese ammesse e l'ultimo non inferiore al 10% delle stesse.

## **Cndcec Anche le microimprese dovrebbero applicare la derivazione rafforzata**



Analizza il contenuto del recente decreto 3 agosto 2017, emanato dal ministero dell'Economia, il documento a firma Cndcec–Fnc dell'8 agosto 2017 “La fiscalità delle imprese OIC Adopter”. Il lavoro fornito dai commercialisti tratta del principio di derivazione rafforzata, dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, degli errori contabili e del regime transitorio. A seguito delle novità nella redazione del bilancio d'esercizio introdotte dal Dlgs 139/2015, l'Oic ha adeguato i principi contabili che devono essere seguiti a partire dai bilanci del 1° gennaio 2016. Il dl 244/2016 ha coordinato la disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili. Il decreto 3 agosto scorso ha emanato disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC. Principio di derivazione rafforzata Una delle novità del DI 244/2016 riguarda per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile l'applicazione del principio della derivazione rafforzata secondo il quale ai fini della determinazione del reddito d'impresa “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. Nel caso di operazioni tra soggetti OIC adopter e soggetti non OIC adopter, l'individuazione del trattamento fiscale di tali operazioni va fatta in base alla corretta applicazione dei principi contabili di ciascun soggetto; quindi i soggetti OIC adopter applicano il principio di derivazione rafforzata mentre le micro-imprese seguono l'impostazione giuridico-formale propria del principio di derivazione semplice. I commercialisti chiedono che anche le microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria possano applicare il principio di derivazione rafforzata. Eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico Altra novità in materia di bilancio è la cancellazione della sezione straordinaria dal conto economico. Il documento Cndcec–Fnc afferma che, ai fini IRAP, la soppressione di tale sezione e la rilevazione delle voci prima allocate in tale area nelle altre voci di conto economico può determinare conseguenze agli effetti del computo del valore della produzione netta. A tutto ciò però va considerato che la normativa IRAP prevede la rilevanza nel computo della base imponibile di alcune componenti di costo e di ricavo indipendentemente dalla classificazione di bilancio. Si applica, infatti, il principio di correlazione secondo il quale concorrono comunque alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classificabili in voci diverse da quelle ordinarie del conto economico laddove correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi, essendo quindi influente la loro classificazione in bilancio. Il principio di correlazione, però, ha subito nel tempo una espansione e ciò può portare ad una riduzione degli effetti della eliminazione della sezione straordinaria sul valore della produzione netta; comunque possono esservi componenti positive e negative, prima imputate nella sezione straordinaria, che non sono correlate a componenti ordinarie degli esercizi precedenti o successivi e che, confluendo nell'area ordinaria, concorrono alla formazione del valore della produzione.



## Comunicazioni anomalie studi di settore Software aggiornato

La versione 1.0.1 del 3 agosto 2017 del software anomalie 2017 degli studi di settore è stata messa a disposizione degli utenti dall'agenzia delle Entrate. Lo strumento è utile per i destinatari nell'anno 2017 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2013, 2014 e 2015. Attraverso il software è possibile predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a: segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia; indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria. L'invio telematico della comunicazione può avvenire attraverso il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite l'autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Nella versione del 3 agosto è presente la guida operativa aggiornata con riferimento alla sezione "Modalità per l'invio delle Comunicazioni".

## Cartelle di pagamento Notifica sospesa per agosto

I debitori del fisco beneficeranno di un periodo di tregua per la decisione dell'agenzia delle Entrate-Riscossione di bloccare la notifica di 399.428 cartelle che sarebbero dovute essere inviate per posta a cui vanno aggiunte altre 70.487 che sarebbero arrivate con posta elettronica certificata (Pec), per un totale di 469.915 cartelle. Dal 7 al 20 agosto, specifica il comunicato stampa del 4 agosto 2017 dell'Ente di Riscossione, opererà quindi la sospensione dell'invio di cartelle esattoriali; la notifica riprenderà alla fine della sospensione. Ma alcuni atti non possono essere bloccati: 14.500 a carattere inderogabile dovranno essere comunque inviati.

## Etero organizzati come subordinati Bilancio abbreviato

Entrano nel numero dei dipendenti occupati, in quanto componente della dimensione organizzativa aziendale e ad essa assoggettati, i rapporti di lavoro "etero-organizzati" di cui al Jobs Act. Pertanto rilevano al fine di redigere il bilancio in forma abbreviata composto, cioè, da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Caso Assonime Assonime – caso n. 9 dell'1 agosto 2017 – sostiene, in buona sostanza, che tali rapporti siano assimilabili ai rapporti di lavoro subordinato. Dunque, laddove in azienda siano rapporti di collaborazione organizzata dal committente, per l'appunto "etero-organizzati", il loro numero va aggiunto al numero dei lavoratori subordinati, di modo che il parametro numerico per l'individuazione dei presupposti per individuare le società che possono ricorrere al bilancio in forma abbreviata, finalizzato ad individuare la dimensione dell'azienda, sia raggiunto. Bilancio abbreviato Tanto i lavoratori subordinati, quanto i lavoratori c.d. "etero-organizzati", per le eguali caratteristiche materiali della relazione con il datore di lavoro, quindi con la società, sono suscettibili di darne la cifra dimensionale: 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio aziendale,





perché dalla società di capitali possa essere redatto il bilancio abbreviato.

## **Assonime sull'abuso di diritto che scaturisce da scissioni e conferimenti d'azienda**

Assonime ha pubblicato, in data 3 agosto 2017, la circolare n. 20 con la quale vengono commentati i recenti orientamenti espressi dall'Agenzia delle Entrate in materia di abuso di diritto (art. 10 bis della legge n. 212 del 2000), che sono stati raccolti nelle risoluzioni n. 97/E, n. 98/E e n. 99/E, riguardanti alcune operazioni di scissione e di conferimento di azienda. Le risoluzioni dell'Agenzia sull'abuso di diritto Nel mese di luglio l'Amministrazione finanziaria ha pubblicato tre risoluzioni aventi ad oggetto l'analisi di fattispecie legate alla norma sulle assegnazioni agevolate, soffermandosi nello specifico su ipotesi nelle quali sorgeva il problema di un possibile uso distorto della norma di cui all'articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente, che poteva sconfinare nella fattispecie dell'abuso del diritto. In particolare, nei tre documenti di prassi, l'Agenzia ha esaminato differenti casi di scissione societaria soffermandosi sulle problematiche connesse all'imposizione diretta e indiretta (in particolare per ciò che concerne l'imposta di registro). Nel rispondere alle diverse istanze di interpello, l'Agenzia ha escluso problematiche di abuso nel comparto delle imposte sui redditi, mentre non ha preso posizioni riguardo l'imposta di registro, rinviando per il caso di specie anche a recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema. Posizione di Assonime sulle operazioni di riorganizzazione aziendale Nella circolare n. 20 del 3 agosto 2017, Assonime si sofferma soprattutto sugli aspetti connessi all'imposizione diretta e all'imposta di registro delle operazioni di riorganizzazione aziendale. L'Associazione, partendo dall'analisi delle tre risoluzioni, sottolinea come finalmente l'Amministrazione finanziaria abbia superato il precedente orientamento e sia arrivata alla conclusione – condivisa da Assonime – che la scissione che ha per oggetto singoli beni seguita dalla cessione delle partecipazioni non risulta elusiva. Fino a poco tempo fa, invece, era opinione prevalente del Fisco che la sequenza negoziale scissione–cessione della partecipazioni avesse carattere elusivo, a meno che non venissero dimostrate quelle che venivano definite come “non meglio precisate valide ragioni economiche”. Assonime, quindi, condivide la soluzione dell'Agenzia delle Entrate – con particolare riferimento al comparto delle imposte sui redditi – di considerare legittime le operazioni in questione; mentre rimane perplessa sulle conclusioni raggiunte dall'Agenzia in materia di imposta di registro. Il rinvio fatto dall'Agenzia all'articolo 20 del Dpr n. 131 del 1986 come una sorta di norma “speciale” che esula dal principio dell'abuso del diritto ma che consente, comunque, la riqualificazione delle operazioni, non sembra condivisibile. Anche il fatto che si sia fatto esplicito richiamo ad orientamenti giurisprudenziali per supportare la propria posizione, secondo Assonime, sembrerebbe non adattarsi bene al caso degli interpelli in oggetto.



## Incentivo Occupazione SUD, lettera ANC ad INPS su sospensione termini di conferma prenotazione ad agosto

Con un comunicato stampa del 4 agosto 2017, L'Associazione Nazionale Commercialisti dà notizia di aver inviato una lettera al Direttore Generale dell'INPS, Gabriella Di Michele, evidenziando che la procedura telematica che consente ai datori di lavoro di presentare la richiesta dell'Incentivo Occupazione SUD rischia, in agosto, di creare difficoltà e determinare il rigetto di istanze non confermate nei termini perentori previsti dalla procedura. Il documento di riferimento – la circolare INPS n. 41 del 2017 – stabilisce, infatti, che entro sette giorni dall'accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro dovrà procedere all'assunzione ed entro dieci giorni (secondo il calendario) dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, sarà tenuto a comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione e provvedere alla richiesta della conferma della prenotazione. Premettendo che il processo di notifica di accoglimento delle richieste di prenotazione da parte dell'INPS non sembra avvenire nel rispetto di una tempistica univoca e certa, l'ANC scrive: "per gli studi professionali che assistono le imprese nella richiesta di assegnazione dell'incentivo, si prospetta l'ipotesi, purtroppo tutt'altro che remota, di dover costantemente monitorare lo stato delle richieste durante il mese di agosto, compromettendo così quello che dovrebbe legittimamente costituire anche per i professionisti economici una pausa dalle attività." Effettuare un controllo costante dello stato delle richieste è, d'altrapiarte, necessario poiché la mancata conferma della prenotazione comporta la definitiva inefficacia della richiesta; conseguentemente, la necessità per il datore di lavoro di presentare una nuova domanda al fine di accedere al beneficio. Nella lettera aperta del 4 agosto 2017, l'ANC ha chiesto di considerare l'opportunità di un tempestivo provvedimento di sospensione, per l'intero mese di agosto, del termine stabilito per la conferma, ad opera dei datori di lavoro, della prenotazione della domanda d'Incentivo Occupazione SUD.

## Voluntary due, proroga ufficiale al 2 ottobre

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rende ufficiale la proroga al 2 ottobre 2017 (il 30 settembre è un sabato) della voluntary disclosure 2, istituto che consente la riapertura della procedura di collaborazione volontaria. Medesima data limite è stabilita per la possibilità di integrare. Di conseguenza, con l'intervento del Legislatore nel dpcm del 28 luglio scorso, il quadro che risulta è il seguente: per quanti abbiano presentato l'istanza entro il 31 luglio scorso, non vi sono variazioni di sorta in quanto potranno procedere alla integrazione entro il 2 ottobre; per quanti, viceversa, non abbiano presentato l'istanza entro il 31 luglio, si apre una nuova finestra temporale che, tuttavia, non consente di procedere alla integrazione dell'istanza; infine, in entrambi i casi, nell'ipotesi di autoliquidazione resta ferma la scadenza per il versamento, in unica soluzione o in forma rateizzata, al 2 ottobre 2017.



## **Codice Terzo settore, regole parallele per gli esclusi: fondazioni bancarie, associazioni, enti pubblici**


Sul nuovo Codice del Terzo settore, la cui riforma il Governo ha concepito ed attuato per strutturare un testo legislativo unitario che fornisca una disciplina civilistica e fiscale coerente con le svariate realtà del Terzo settore, il Cndcec e l'FNC hanno emanato un'informativa. Alcuni ambiti continueranno ad essere regolati autonomamente. E' il caso delle fondazioni bancarie, le associazioni sindacali e di categoria, i partiti politici ed altri enti di natura pubblica, rimasti esclusi dal neonato Codice. E' anche a tali ultimi soggetti che l'informativa è dedicata. I commercialisti chiariscono che le nuove disposizioni si applicano ai soli soggetti che si iscriveranno nel prossimo Registro unico nazionale del Terzo settore. Agli altri, appena elencati e parallelamente regolamentati, è preclusa l'iscrizione. Pertanto, spiegano CNDCEC e FNC nell'informativa periodica del 4 agosto 2017, fondazioni bancarie, associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici ed altri enti pubblici resteranno assoggettati alle norme del Codice civile, a quelle del Testo unico delle imposte sui redditi ed a regimi fiscali speciali non abrogati.

## **Voucher ai giovani professionisti dalla Regione Toscana Opportunità rilancio**

E' finalizzata al sostegno economico ai giovani professionisti un'iniziativa della Regione Toscana: voucher formativi, attraverso i quali questi soggetti avranno la possibilità di assolvere l'obbligo formativo o l'occasione di accedere ad opportunità che li adattino al mercato e rilancino la professione. Ambito soggettivo Sono destinatari dell'iniziativa economica i giovani lavoratori autonomi intellettuali. Ambito oggettivo Sono ammissibili al sostegno economico due tipologie di azioni di formazione continua: corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, erogati da agenzie formative accreditate, Ordini, Collegi e Associazioni professionali, provider accreditati Ecm; master di I e II livello in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.

## **Corsi di formazione sostitutivi del tirocinio Gli Ordini chiamati a presentare proposte**

Con l'informativa n. 37 del 3 agosto 2017 il Cndcec avvisa gli Ordini professionali che è divenuto obbligatorio organizzare corsi di formazione sostitutivi del tirocinio professionale. Corsi di formazione al posto del tirocinio E' con Dpr n. 137/2012 che è stata prevista la possibilità che al posto del tirocinio, per un periodo di 6 mesi, siano effettuati corsi di formazione, che quindi sostituiscono la pratica svolta presso un professionista, organizzati da Ordini professionali, da associazioni di iscritti all'albo ed altri soggetti autorizzati dai Consigli nazionali di categoria. A tale scopo il Cndcec ha diffuso il proprio regolamento pubblicato nel B.U. del ministero della Giustizia del 15



aprile 2016. L'informativa fa notare come il CN ha più volte sollecitato gli Ordini ad organizzare tali corsi, ma gli inviti non hanno avuto un rilevante riscontro dato che sono state presentate un numero esiguo di proposte. In data 19 luglio 2017 il ministero della Giustizia ha disposto che i corsi sostitutivi del tirocinio possono essere effettuati dal 1° settembre 2017. E' quindi divenuta improcrastinabile l'attivazione di tali corsi da parte degli Ordini che devono adoperarsi per presentare le loro proposte. Coloro che hanno già presentato la proposta a partire da aprile 2016, sono tenuti a dare seguito alle richieste istruttorie formulate dal Consiglio Nazionale ricordando di indicare le date di svolgimento dei corsi, che devono durare almeno 6 mesi. Il Cndcec rammenta che le richieste devono inoltre contenere gli obiettivi formativi e le finalità del corso, gli argomenti che saranno trattati, un prospetto indicante che le ore di lezione vengono ripartite in base all'articolo 9 del Regolamento.

## **Pensione di inabilità per esposizione all'amianto: domande entro il 16 settembre**

La legge n. 232/2016 ha previsto il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto. A seguito della pubblicazione del decreto attuativo ed in attesa della circolare illustrativa, l'INPS ha evidenziato che la suddetta pensione di inabilità spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, che siano: affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61); affetti da malattie riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente; in possesso del requisito di 5 anni di contribuzione versata o accreditata. La prestazione è soggetta a limiti annuali di spesa e, per l'anno 2017, le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio devono essere presentate telematicamente entro e non oltre il 16 settembre 2017, direttamente o per il tramite dei Patronati. Il messaggio INPS n. 3249 del 4 agosto 2017 sottolinea che alla domanda è obbligatorio allegare la seguente documentazione: per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall'INAIL ovvero una dichiarazione dell'interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto 31 maggio 2017, nonché l'eventuale percezione della rendita diretta erogata dall'INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall' INAIL; per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l'istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF). Non va allegata, invece, altra documentazione medica (modello SS3).



## Ferie 2015 non fruita: contributi all'INPS entro il 21 agosto

Ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie, deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. In virtù di quanto sopra, le ferie relative all'anno 2015 dovevano essere godute entro lo scorso 30 giugno. In caso contrario, scatta l'obbligo di versamento della contribuzione all'INPS entro il prossimo 21 agosto 2017. Si rammenta che, per la violazione delle disposizioni in materia di ferie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 600 euro. Tuttavia: se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

## DURC on line: parte la nuova fase

Dall'1 settembre 2017 l'INPS avvierà una nuova fase di verifica della condizione di regolarità sancita dall'articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 ("durc interno"), per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. Il nuovo sistema immetterà autonomamente nel portale "durc on line" le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato e sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale "addebito art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo. Come si evince dal messaggio dell'Istituto n. 3220 del 3 agosto 2017, dovrebbe così essere garantito l'allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità del c.d "durc interno" al nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma "durc on line".

## Bonus asili nido: nuove funzioni nell'applicativo

Sul sito INPS è data notizia che dal 7 agosto 2017, nell'applicativo di gestione delle domande del bonus asili nido, saranno rilasciate le seguenti novità: variazione dei dati aziendali dell'asilo riportati nella domanda già protocollata e inserimento di quelli riportati nella fattura/ricevuta, accessibile sotto la funzionalità "Allegati Domande", all'atto dell'allegazione della documentazione di spesa; variazione delle modalità di pagamento solo per le domande già protocollate (obbligo di allegare il modulo SR163 se si variano i dati IBAN), accessibile sotto la nuova funzione "comunicazioni"; annullamento della domanda protocollata, accessibile sotto la nuova funzione "comunicazioni";



visualizzazione dello stato di lavorazione della domanda con la funzionalità “consultazione comunicazioni” successivamente all’invio di una comunicazione.

## **NASpl, trasformazione istanza in DIS-COLL**

Come per lo scorso anno, anche per gli eventi verificatisi nel corso del 2016 sarà possibile trasformare le domande di indennità di disoccupazione NASpl erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL, in domande di DIS-COLL. L’INPS, infatti, con messaggio 3242 del 4 agosto 2017, ha reso noto che la trasformazione delle domande è possibile sulla base di apposito parere fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5241 dell’1 agosto 2017. In particolare – come si evince dal comunicato stampa dell’Istituto del 7 agosto 2017 – qualora la domanda di prestazione abbia tutti i requisiti per essere valutata quale domanda di DIS-COLL e, solo per errore materiale, sia stata presentata come domanda di NASpl, la medesima può essere accolta a valere sulle risorse residue stanziare dall’articolo 1, comma 310 della Legge n. 208/2015. L’INPS procederà all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza degli interessati, corredata dalla documentazione eventualmente necessaria. In merito viene comunque precisato che le nuove domande saranno acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

## **Denunce di infortunio in periodo feriale con PEC o Raccomandata**

Ogni anno si presenta il solito problema relativo alla gestione delle pratiche ed all’invio telematico delle denunce d’infortunio nel periodo estivo, in coincidenza con la chiusura degli studi professionali. A tal proposito, Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha reso noto che il Direttore Generale dell’INAIL – con nota indirizzata al Consiglio stesso – si è impegnato a diramare precise istruzioni alle sedi territoriali, affinché le stesse possano eseguire le valutazioni caso per caso. Alla luce di ciò, con nota prot. n. 7212 del 7 agosto 2017, il CNO ha comunicato ai CdL che l’eventuale invio nei termini della denuncia d’infortunio con modalità non telematiche, ma che possano dimostrare la data certa (PEC, raccomandata postale), assolve comunque agli obblighi di legge. Qualora dovessero essere irrogate sanzioni per denunce di infortunio inviate con le predette modalità, i Consulenti potranno comunicarlo al Consiglio Nazionale.

## **Datori edili, riduzione contributi**

Con un decreto interministeriale – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Ministero dell’Economia e delle Finanze – del 5 luglio 2017, è stata fissata all’11,50 per cento la riduzione dei contributi per l’anno in corso in favore dei datori di lavoro edile,



sull'ammontare delle contribuzioni dovute ad INPS ed INAIL, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ambito Lo sconto riguarda i dipendenti che lavorano 40 ore a settimana, ma è utilizzabile anche se un dipendente assunto con 40 ore ne svolge meno, purché risponda ad ulteriori specifici requisiti di legge. Il datore corrisponderà i contributi sulla base dell'imponibile virtuale: la contribuzione va commisurata ad una retribuzione pari alle ore previste dall'orario di lavoro settimanale stabilito dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali. Esclusi La riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali non si applica: ai lavoratori part time o a chiamata; ai dipendenti per i quali è già riconosciuto uno sconto sui contributi.

## **Riforma Camere di commercio Si passa da 95 a 60**

Il ministro dello Sviluppo Economico – Carlo Calenda – ha dato definitività alla riforma delle Camere di commercio con la firma dell'apposito decreto. Come stabilito dal Dlgs n. 219/2016, a seguito degli accorpamenti e della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, il numero delle Camere di Commercio diminuisce da 95 a 60. Le parole di Calenda: “la riforma porterà risparmi importanti, una più razionale riallocazione del personale, maggiori servizi alle imprese e una rimodulazione dell'offerta anche in relazione alle opportunità del piano Industria 4.0”. In base dei criteri fissati dal decreto legislativo n. 219/2016, viene comunque stabilito che vi sia almeno una Camera di commercio per ogni regione.

## **ExtraUE: digitale la procedura per il ricongiungimento familiare**

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e dovrà essere corredata della documentazione prevista dalla legge, relativa ai requisiti richiesti inerenti il reddito e l'alloggio. Dal 17 agosto 2017 la documentazione atta a dimostrare i suddetti requisiti dovrà essere scannerizzata dall'interessato ed inviata allegata alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e nei moduli di domanda sarà reso obbligatorio il campo email della sezione contatti, al fine di consentire l'invio di comunicazioni dal sistema SPI. Ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB ed i formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIFF. La nuova procedura consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all'alloggio ed al reddito, cosicché al momento della convocazione presso lo Sportello per la consegna degli originali dei documenti, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente, verrà rilasciata la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. La circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 2805 del 31 luglio 2017, evidenzia come tale contestualità consentirà di convocare una sola volta lo straniero presso lo Sportello Unico, consentendo di poter rispettare il limite temporale imposto dalla norma.

**Sdi Supermercato dell'informazione**

**Zucchetti s.p.a.**

Via Solferino, 1  
26900 – Lodi  
tel: +39 (0)371 594 2406  
fax: +39 (0)371 421 779  
email: [info@supermercato.it](mailto:info@supermercato.it)  
[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**Sdi** Supermercato  
dell' **informazione**